

ISTITUTO COMPRENSIVO "Papa Giovanni XXIII"

Piazza Molineri, 9 - 12038 SAVIGLIANO (CN)
 C.F. 95022920045 - tel. 0172.715522 - 0172 712320
 e-mail: CNIC85200G@istruzione.it - PEC: CNIC85200G@pec.istruzione.it
 sito: www.icpapagiovanni.edu.it

Codice univoco per fatturazione: UFUE7Y Codice iPA istsc_cnic85200g

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2019_20

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "ISTITUTO COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII" di SAVIGLIANO.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2020, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);

- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in ciascuno dei plessi scolastici di pertinenza, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale biblioteca situato in Piazza Molineri 9 - Savigliano concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.

4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. UNA unità di personale ausiliario e n. UNA unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal

dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.

2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.
5. Riguardo alla gestione dei prefestivi si precisa come il personale ATA che non intenda utilizzare ferie in corrispondenza dei suddetti giorni sarà tenuto al recupero a debito delle ore relative ai suddetti giorni con servizio dilazionato sulla base delle esigenze dell'Amministrazione.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti :
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale entro le ore 18.00 ; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.
3. Di norma la firma digitale delle circolari avviene nell'ambito di 5 giorni compreso il giorno dell'emanazione, se pubblicata entro le 18.00 o entro i successivi 5 giorni lavorativi se pubblicata dopo le 18.00 .
4. Le comunicazioni che non necessitano di 5 giorni di preavviso devono essere lette entro le successive 48 ore dall'emanazione.

Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 19 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2019/20 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente da calcolarsi al lordo dipendente.

2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 20 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:
 - a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007 € 41321,52 ;
 - b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva €1102,50
(Econ. 868,43);
 - c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa € 4103,49;
 - d) per gli incarichi specifici del personale ATA € 2790,50;
 - e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica € 2515,46 ;
 - f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti € 4364,07;
 - g) per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011 € 13505,55;
 - h) erogazione delle famiglie per servizio a domanda individuale riguardante il prescuola ed il tempo prolungato alla scuola dell'infanzia "Principe di Piemonte" € 1530,00
 - i) erogazione delle famiglie per servizio a domanda individuale riguardante l'assistenza mensa per la secondaria "G. Marconi" € 4037,50
 - l) erogazione dei genitori utenti per parziale copertura degli oneri per il corso di Latino, € 15,00 procapite .

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 21– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 22 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 26787,62 e per le attività del personale ATA € 8929,21
2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.

3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 23 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF tenuto conto delle risorse specifiche che pervengano in itinere.

ART. 24 - Criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo Istituto - personale docente

La parte del fondo d'istituto a cui accede il personale docente viene ripartita come segue per le attività di cui al comma 1, alle lettere a), b), d), f), k) dell'art.88, comma 2 del CCNL 2006/2009:

Flessibilità.				
Ai sensi dell'art. 88 commi 1 e 2 lettera a del CCNL				
	numero	media individuale	importo unitario	importo totale
		n. ore/forfait		
Docenti della scuola primaria su più classi in verticale, non specialisti né che svolgono attività alternativa all'IRC e che non siano in servizio per sole 2 ore in classi in verticali	5	forf	50,00	250,00
TOTALE				250,00

Ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento				
Ai sensi dell'art. 88 commi 1 e 2 lettera b del CCNL				
	numero	media individuale	importo unitario	importo totale
		n.ore/forfait	€	€
Ore aggiuntive di insegnamento, indirizzate ad allievi in difficoltà	Da definire in itinere	20	35,00	700,00
			TOTALE	700,00

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento. Svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica e previste dall'art.29 , comma 3 - lettera a) del CCNL eccedenti le 40 ore annue.

Ai sensi dell'art. 88 comma 2 lettera **d**

	numero	media individuale n. ore/forfait	importo unitario €	importo totale €
Sport e psicomotricità scuola primaria – Borgo Pieve	1	forf	400,00	400,00
Sport e psicomotricità scuola primaria – Marene	1	forf	100,00	100,00
Referente pratica sportiva secondaria	1	forf	60,00	60,00
Punto d'ascolto scuola secondaria – Marconi *succ. scol.	1	24	17,50	
Punto d'ascolto scuola secondaria – Marene * succ. scol.	1	12	17,50	
Referenti dipartimenti secondaria	10	forf	50,00	500,00
Progettazione in itinere	5	forf	80,00	400,00
Gruppo RAV Infanzia	7	forf	80,00	560,00
Team Digitale	6	forf	60,00	360,00
Commissione gita secondaria	3	6	17,50	315,00
Commissione intercultura	4	6	17,50	420,00
Commissione continuità	9	6	17,50	945,00
Commissione formazione classi primaria	3	10	17,50	525,00
Commissione orario primaria	2	35	17,50	1225,00
Commissione orario secondaria	3	20	17,50	1050,00
Commissione Lingue Straniere ERASMUS+	5	forf	100,00	500,00
Commissione Mensa	3	forf	50,00	150,00
Commissione Diario	4	4	17,50	280,00
Commissione Stampa	3	forf	50,00	150,00
Nucleo per la valutazione e autovalutazione	4	8	17,50	560,00
Comitato valutazione docenti	3	forf	50,00	150,00
			TOTALE	8650,00

Compensi da corrispondere al personale, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali.

Ai sensi dell'art. 88 comma 2 lettera f del CCNL

	numero	media individuale n.ore/forfait	importo unitario €	importo totale €
1° collaboratore	1	1	2500,00	2500,00
2° collaboratore	1	1	2500,00	2500,00
			TOTALE	5000,00

Compensi per ogni altra attività deliberata dal consiglio d'istituto nell'ambito del POF				
Ai sensi dell'art. 88 comma 2 lettera k del CCNL				
	numero	media individuale n.ore /forfait	importo unitario €	importo totale €
<i>Referenti e Coordinatori – ore aggiuntive</i>				
Arte-immagine	1	forf	80,00	80,00
Musica	1	forf	80,00	80,00
Coordinatore plesso via Einaudi	1	forf	100,00	100,00
Coordinatore plesso via Muratori	1	forf	300,00	300,00
Coordinatore plesso Borgo Pieve	1	forf	590,00	590,00
Coordinatore classi deloc. Via Ferreri	1	forf	120,00	120,00
Coordinatore primaria Marene	1	forf	350,00	350,00
Coordinatore secondaria Marconi	1	forf	450,00	450,00
Supporto logistico Marconi	1	forf	250,00	250,00
Coordinatore Secondaria Marene	1	forf	400,00	400,00
Referenti Sicurezza Edifici	7	forf	90,00	630,00
Referente Tirocinio UNITO	1	forf	100,00	100,00
Docente tutor anno formazione	3	forf	80,00	240,00
Referente cultura	1	forf	80,00	80,00
Referente salute	2	forf	80,00	160,00
Coordinatori e verbalizzatori classe media	17	forf	170,00	2890,00
Coordinatore e verbalizzatori infanzia	2	forf	50,00	100,00
Coordinatore e verbalizzatori consigli primaria	7	forf	50,00	350,00
Referente Pari Opportunità	1	forf	60,00	60,00
Coordinatore Azioni Orientamento	1	forf	400,00	400,00
Gestione sito scuola (collab. plurima)	1	forf	800,00	800,00
Accompagnatori visite istruzione sul territorio ¹	60	forf	30,00	1.800,00
Membri docenti del tavolo di lavoro del rientro B.P.	4	forf	50,00	200,00
Ore aggiuntive NPI + ore progetti	94h ...		17,5	1657,62
			TOTALE	12187,62

¹Le ore aggiuntive prestate per la realizzazione delle visite guidate, se in misura di 3h o inferiori a 3h, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria verranno recuperate o in subordine, a compensazione di debiti d'orario, nella scuola secondaria utilizzate prioritariamente a compensazione di debiti d'orario.

Eventuali residui su altre voci andranno a integrare il numero di ore destinato a retribuire le ore aggiuntive per sedute NPI o progetti.

In caso di numero di ore eccedenti la somma prevista, per le attività di cui alla lettera d e k si effettuerà una riduzione proporzionale del monte ore.

	Riepilogo: Lordo Dip. €
A) FLESSIBILITA'	250,00
B) ATTIVITA' AGGIUNTIVE INSEGNAMENTO	700,00
D) ATTIVITA' AGGIUNTIVE FUNZIONALI ALL' INSEGNAMENTO	8650,00
F) COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO	5000,00
K) OGNI ALTRA ATTIVITA' DELIBERATA DAL CONSIGLIO	12187,62
TOTALE	26787,62

ART. 25 - Criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo Istituto – personale ATA

Area A: Collaboratori scolastici				
Ai sensi dell'art. 88 comma 2 lettere e , k del CCNL				
Attività	Numero	media individuale n.ore /forfait	importo unitario €	importo totale €
Flessibilità apertura plessi e per sostituzione colleghi assenti	12-36h		60,00	720,00
	1-30h		45,00	45,00
	1-24h		40,00	40,00
	1-18h	forf	35,00	35,00
				35,00
Intensificazione per sostituzione colleghi assenti in plessi diversi	19	forf	135,00	2565,00
Intensificazione supporto ufficio, servizi esterni	1	forf	280,00	280,00
Piccola manutenzione beni mobili, locali, giardino esterno	6	forf	70,00	420,00
Decoro aree sportive "Marconi" e pertinenze – apprestamento palestra per riunioni sede centrale	2	forf	99,00	198,00

Gestione complessità per laboratori pomeridiani extracurricolari	4	Forf	70,00	280,00
			TOTALE	4583,00

* L'importo individuale sarà proporzionale alle ore di contratto e all'effettivo svolgimento dell'attività indicata.

Area B: Assistenti amministrative Ai sensi dell'art. 88 comma 2 lettere e , k del CCNL			
Attività	numero	importo unitario	importo totale* €
Flessibilità per garantire apertura e funzionamento pomeridiano uffici	3-36h	500,00	1500,00
	1-18h	285,00	285,00
	1-30h	415,00	415,00
	1-24h	120,00	120,00
	1-24h	200,00	200,00
Intensificazione per supporto alle attività d'ufficio, sostituzione colleghi assenti	3-36h	350,00	1050,00
	2-24h	130,00	260,00
	1-30h	300,00	300,00
	1-18h	216,21	216,21
TOTALE			4346,21

* L'importo individuale sarà proporzionale alle ore di contratto e all'effettivo svolgimento dell'attività indicata.

Riepilogo:

	Lordo Dip. €
A) COLLABORATORI SCOLASTICI	4583,00
B) ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	4346,21
TOTALE	8929,21

**Art. 26 - Criteri per l'attribuzione dei compensi accessori,
ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. N. 165/2001**

FUNZIONI STRUMENTALI – personale docente

I fondi per le funzioni strumentali assegnate per il personale docente ai sensi art. 33 CCNL 2007 ammontano a:

funzioni strumentali	€ 4103,49
----------------------	------------------

Le funzioni strumentali sono state identificate dal Collegio dei Docenti in coerenza con il PTOF, previa definizione di criteri di attribuzione, numero e destinatari.

I compensi previsti, previa verifica in itinere e documentazione finale prodotta, sono i seguenti:

Funzione strumentale al POF	descrizione	n. unità	importo forfait/unitario €	importo totale €
area 1	Continuità orizzontale e verticale	2	400,00	800,00
area 2	Tecnologie Primaria Marene	1	100,00	100,00
	Tecnologie Primaria Borgo Pieve e D.	1	900,00	900,00
	Tecnologie Secondaria Marconi	1	300,00	300,00
	Tecnologie Secondaria Marene	1	150,00	150,00
area 3	Bisogni educativi speciali	3	400,00	1200,00
area 4	Valutazione , autovalutazione di Istituto,	1	653,49	653,49
TOTALE				4103,49

INCARICHI AGGIUNTIVI – ATA non riconosciuti ai titolari di posizioni economiche e al tempo parziale fino a 18 ore.

Le risorse disponibili per la retribuzione degli incarichi specifici al personale ATA, ai sensi dell'accordo nazionale concernente la ripartizione delle risorse di cui all'art. 62 del CCNL 2007, ammontano a:

2790,50

Area B: Assistenti amministrative

Incarico specifico	descrizione	n. unità		
	Sostituzione DSGA	1	431,10	
	Gestione progetti PON e sicurezza	1	290,50	290,50
	Gestione progetti ERASMUS KA1/KA2 – Pari e dispari – Povertà educativa	1	400,00	400,00
	Gestione Registro Elettronico - Mail	1	400,00	400,00
	Gestione Nuova Passweb	2	150,00	300,00
				1240,50

* L'importo individuale sarà proporzionale alle ore di contratto e all'effettivo svolgimento dell'attività indicata.

Area A: Collaboratori scolastici

Incarico specifico	descrizione	n. unità	importo forfait unitario €	importo totale €
	Accompagnamento alunni per scuolabus e attraversamento classi	2	150,00	300,00
	Attività di 1° soccorso e prima assistenza	8	100,00	800,00
	Attività supporto qualificato alunni HC gravi	2 1	120,00 60,00	240,00 60,00
TOTALE				1400,00

* L'importo individuale sarà proporzionale alle ore di contratto e all'effettivo svolgimento dell'attività indicata.

Art. 27 ORE ECCEDENTI e PRATICA SPORTIVA – docenti

I fondi per le ore eccedenti disponibili per il personale docente ai sensi art. 30 CCNL 2007 ammontano a:

Ore pratica sportiva 2019/2020 € 1970,93 comprese le economie 18/19

da utilizzare per attività di preparazione ai Giochi Sportivi Studenteschi in orario aggiuntivo (Secondaria 1° grado) sulla base di ore aggiuntive svolte.

Art. 28 INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI E AZIONI DI SISTEMA A SOSTEGNO DELLE FASCE DEBOLI - docenti

Si utilizzerà la disponibilità di € 2515,46 corrispondente a ca. 72 ore per lo svolgimento di attività di recupero in italiano, matematica e inglese (parte nella secondaria e parte nella primaria)

Art. 29 PROGETTI FONDAZIONE CRC – docenti e ATA

Le attività di "Educazione alla Bellezza" nell'ambito dei bandi della Fondazione CRC saranno svolte a cura dei docenti che hanno aderito alle iniziative ed ai percorsi approvati dalla Fondazione. Per i loro compensi si farà uso delle somme specifiche attribuite dai singoli progetti approvati.

Art. 30 ATTIVITÀ ENGLISH CAMP - ATA

Si prevede l'utilizzo di specifico contributo proveniente da agenzia che promuove l'iniziativa provvedendo a compensare 4 unità di personale collaboratore per un importo proporzionale ai giorni di turno pomeridiano.

Art. 31 FUNZIONI MISTE

Il Comune di Savigliano, sulla base di apposite convenzioni, assegna un finanziamento specifico per la gestione delle funzioni miste svolte dal personale ATA della Scuola.

Per il corrente a.s. 19/20 è prevista una somma complessiva pari a € 5080,00 lordo stato che viene ripartita tra il personale e docente che attenda alla vigilanza durante i momenti di prescuola

(2 docenti e 5 collaboratori) in proporzione riguardo ai rispettivi turni e durate di vigilanza.

n. 4 collaboratori Borgo Pieve € 637,53 cad. I.d.

n. 1 collaboratore Via Ferreri € 315,00 l.d.
 n. 1 docente 3 gg. Borgo Pieve € 574,20 l.d.
 n. 1 docente 2 gg. Borgo Pieve € 382,80 l.d.
 totale € **3822,12** l.d. (5071,95 l.s.)

Art. 32 SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA SCOLASTICA CONCESSA DAL COMUNE A TERZI – ATA

Il Comune di Savigliano, sulla base di apposita convenzione annuale, assegna un finanziamento specifico per la gestione del servizio di pulizia della palestra scolastica concessa a terzi, svolto dal personale ATA della Scuola al di fuori dell'orario d'obbligo.

Per il corrente a.s. è prevista una somma complessiva pari a € 4898,27 lordo dipendente che viene così destinata al personale collaboratore scolastico per lo svolgimento dei servizi concordati e sarà erogata al ricevimento delle relative rate:

servizio pulizia palestra nella Scuola primaria di Borgo Pieve € **4898,27** L.D.

Art. 33 LATINO - docente

Le famiglie degli alunni iscritti al corso pagano un contributo specifico (€ 15,00) per l'avviamento allo studio del latino nella Scuola secondaria di Primo grado.

La somma verrà utilizzata per pagare parte dello svolgimento del corso da parte di n. 1 unità di personale docente.

Art. 34 SERVIZIO vigilanza su Ingresso Anticipato alunni (personale ATA) e Prolungamento orario (personale docente) Infanzia via Muratori; servizio di vigilanza mensa secondaria; servizio di vigilanza Via Ferreri 9

Si utilizza la somma disponibile per compensare il personale nella seguente misura:

1 collaboratore € 167,00 l.d. forf. - 2 collaboratori € 100,00 cad. l.d. forf. ingresso anticipato

€ 783,72 l.d. forf. da suddividere fra i docenti che svolgono vigilanza (1/15 gg) sul prolungato all'Infanzia di Via Muratori.

€ 1767,50 l.d. da suddividere fra i docenti che svolgono assistenza mensa alla secondaria.

€ 1650,00 l.d. da suddividere fra i docenti che accompagnano gli alunni di via Ferreri allo scuolabus o che vigilano all'uscita.

Art. 35 STRAORDINARIO

L'eventuale ricorso a tempi straordinari in aggiunta all'orario di lavoro settimanale può essere autorizzato solo dal DSGA nell'evenienza che a causa di assenza di un operatore non si riesca a far intervenire altro operatore che lo sostituisca. Le ore eventualmente svolte in eccedenza vengono recuperate in periodi di sospensione delle attività didattiche.

Nel periodo luglio-agosto in concomitanza con il funzionamento degli Uffici su 5 giorni settimanali, il personale ATA effettua il servizio per 7 h e 12' giornalieri non venendo impegnato nel fine settimana salvo situazioni eccezionali di lavori che non possano essere differiti.

Art. 36 - Modalità di aggiornamento del piano di accesso al fondo

Il Piano può essere integrato in corso d'anno con una delle seguenti modalità a condizione che esistano i fondi necessari per retribuire le ore aggiuntive:

- nuova commissione di lavoro proposta da un gruppo di docenti e approvata dallo Staff;

- a fronte di specifici problemi il dirigente scolastico individua docenti disponibili muniti della necessaria competenza e affida loro incarichi specifici;
- il dirigente scolastico, su proposta del DSGA, individua assistenti amministrativi e/o collaboratori scolastici disponibili e muniti della necessaria competenza per specifiche attività complesse o straordinarie.

ART. 37 - Pagamento

Le attività saranno retribuite dall'istituzione scolastica utilizzando le modalità previste dall'art. 2 comma 197 della legge finanziaria 2010 (cd. cedolino unico) ovvero la disponibilità di cassa, per i fondi diversi.

CAPO III MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E DEL PERSONALE ATA

ART. 38 - Riduzione orario di lavoro a 35 ore personale ATA

1. Gli ATA adibiti a regimi di orario articolato su turni o che non sporadicamente effettuano rientro pomeridiano sono destinatari della riduzione d'orario a 35 ore settimanali per il periodo coincidente.
2. Ne usufruiranno secondo la seguente modalità: effettueranno 36 ore, secondo i rispettivi orari di lavoro per garantire le esigenze di servizio e, maturato il diritto al recupero, effettueranno il riposo giornaliero compensativo nei periodi di sospensione delle lezioni .
3. Il calcolo delle ore maturate va effettuato su settimane complete di effettivo servizio.

ART. 39 - Assegnazione del personale ata alle sedi

1. Nell'assegnazione del personale alle varie sedi il dirigente si atterrà ai criteri di cui alla nota MIUR Prot. n. 6900 del 1.09.2011.
2. Il dirigente si riserva di operare con criteri diversi da quelli di cui al precedente comma, in caso di situazioni particolari specifiche.
3. Al fine di garantire una presenza equilibrata di personale ATA con maggiore anzianità di servizio e di quelli neo assunti nell'istituto, nonché di personale a tempo determinato, il dirigente può disporre trasferimenti d'ufficio a plesso diverso seguendo l'ordine inverso della graduatoria d'istituto e prioritariamente all'interno del Comune di servizio. In questo caso, a decorrere dall'a.s. 2012/13 e dopo due anni di servizio nel plesso di nuova assegnazione si matura il diritto al rientro nel plesso di provenienza. Nel caso in cui non ci siano posti disponibili in tale sede il dipendente può chiedere l'assegnazione a un altro plesso, con priorità rispetto ad altre eventuali domande di trasferimenti interni, oppure può chiedere di essere assegnato alla sede lasciata libera da chi lo sostituisce.

ART. 40 - Assegnazione dei docenti alle classi

1. Nell'assegnazione dei docenti alle classi il dirigente, sentiti anche gli interessati, si atterrà in linea di massima al seguente quadro di criteri di riferimento:
 - Per la scuola primaria evitare troppe figure sulle classi;
 - Presenza equilibrata di docenti con maggiore anzianità di servizio e di quelli neo assunti nell'istituto, nonché di docenti titolari o a tempo determinato;

- Graduatoria di Istituto;
- Continuità didattica.

Il dirigente si riserva di operare con criteri diversi da quelli di cui al precedente comma, in caso di situazioni particolari specifiche.

ART. 41 - Criteri di assegnazione ad attività aggiuntive ed impegni connessi

1. Il dirigente assegna l'incarico delle attività previste, individuandoli secondo criteri di disponibilità e competenza, attraverso una specifica lettera in cui sono definiti tipologia di incarico, la durata, l'impegno orario e il compenso.
2. Il dirigente, nell'assegnazione di compiti connessi con la funzione docente, quali il coordinamento del consiglio di classe e il supporto alla correzione delle prove Invalsi, fa riferimento alle ore di presenza e al numero delle classi in cui sono impegnati i docenti, all'equilibrio del loro impegno ed eventualmente adotta misure compensative, quali la designazione di segretari.
3. L'attribuzione degli incarichi avverrà sulla base delle domande presentate dal personale interessato. Qualora vi fossero più domande per il medesimo incarico la commissione POF proporrà al Collegio Docenti il nominativo sulla base delle competenze specifiche e della graduatoria di istituto; per l'attribuzione delle funzioni aggiuntive al personale ATA si atterrà ai criteri previsti dall'allegato 7 del CCNI 1999.

ART. 42 - Orario di lavoro personale ATA

1. La presenza del personale ATA a scuola è certificata dagli appositi registri firma mensili.
2. I giorni di assenza diversi dalla malattia o dalla chiusura sono computati per un numero di ore pari a quello giornaliero prevalente nella relativa settimana; i giorni di assenza per malattia o chiusura per l'orario d'obbligo.
3. Per particolari esigenze di servizio o per specifiche attività programmate dalla scuola, l'orario di servizio potrà subire delle modifiche nella sua articolazione, anche su più settimane.

ART. 43 - Orario delle lezioni e giorno libero – personale docente

1. Il dirigente, avvalendosi di apposita commissione, formula l'orario delle lezioni tenendo conto prioritariamente delle esigenze didattiche sulla base delle proposte del Collegio Docenti; ove possibile, in subordine, prende in considerazione esigenze di tipo personale e/o familiare con il seguente ordine di priorità: legge 104; figli minori di età prescolare e/o genitori anziani; motivi di salute propria o dei familiari; distanza dalla sede di lavoro.
2. L'orario di insegnamento del personale con orario cattedra non può essere svolto in meno di 5 giorni; in caso di part time verticale in non meno di 3 giorni settimanali; nel caso di orario inferiore a cattedra potrà svolgersi in meno di 5 giorni, seguendo un criterio di proporzionalità, fatte salve motivate esigenze didattiche.
3. Per particolari esigenze di servizio o per specifiche attività didattiche programmate dalla scuola, l'orario di servizio potrà subire delle modifiche nella sua articolazione, anche su più settimane.
3. L'articolazione dell'orario settimanale, compatibilmente con le esigenze organizzative, tenderà ad una equa distribuzione delle ore nell'arco della settimana e della singola giornata; in particolare si presterà attenzione alla equa distribuzione delle prime e delle ultime ore e a non superare, salvo richieste individuali, le tre ore buche settimanali.

4. Per la scuola secondaria di primo grado una delle ore buche potrà essere utilizzata per le udienze individuali con i genitori.

ART. 45 - Rapporti con le famiglie

1. Per gli incontri individuali della scuola secondaria di primo grado con le famiglie ogni docente è impegnato per un massimo di 30 ore annuali, con cadenza settimanale interrotta nei periodi di valutazioni intermedia e finale.
2. Gli incontri individuali sono calendarizzati e devono in ogni caso essere tenuti in modo da garantire un rapporto costruttivo e costante con le famiglie.
3. I docenti in part time effettueranno gli incontri in proporzione alle ore di insegnamento.

ART. 46 - Sostituzione dei docenti assenti

1. La scuola, per garantire il diritto allo studio e la piena funzionalità delle attività didattiche, in caso di assenza del titolare procederà alla nomina dei supplenti nel più breve tempo possibile.
2. Per consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo dei docenti la scuola utilizzerà nel seguente ordine:
 1. Docente in compresenza sulla stessa classe
 2. Docente in compresenza su classi parallele
 3. Docente in compresenza nel plesso
 4. Docente di attività alternativa (se manca IRC tiene la classe al completo)
 5. Docente di sostegno sulla stessa classe
 6. Docente disponibile che effettua ore aggiuntive
 7. Nel caso siano compresenti su una classe sostegno e scuola comune, il docente di scuola comune effettua la sostituzione lasciando la propria classe al docente di sostegno
 8. Suddivisione alunni fra classi con minor numero di allievi (situazione estrema)

Per le assenze di lunga durata si provvede temporaneamente alla sostituzione con personale interno (con opportune rotazioni) in attesa che l'Ufficio riesca a nominare un docente supplente.

ART. 47 - Flessibilità oraria per esigenze personali o didattiche

1. Il dirigente autorizza eccezionalmente, fino a un massimo pari all'orario settimanale d'obbligo nell'anno scolastico, lo scambio temporaneo di ore tra docenti, prioritariamente della stessa classe e/o disciplina.
2. Lo scambio di ore deve di norma rispettare quanto stabilito al punto 5 dell'art. 28 del CCNL 29/11/2007, che prevede la distribuzione dell'attività di insegnamento in non meno di 5 giorni settimanali.

ART. 48 – Ferie personale ATA

Il personale ATA che intende usufruire, per motivate esigenze di carattere personale, di giorni di ferie dopo la conclusione dell'anno scolastico di riferimento, deve produrre richiesta scritta al dirigente che valuterà la richiesta e, sentito il parere del DSGA, procederà alla concessione o al diniego motivato.

ART. 49 - Utilizzo del personale docente durante l'orario di servizio

Per la funzionalità organizzativa della scuola, ai docenti può essere variata la scansione tra le ore di lezione

e quelle di pausa, fatte salve le classi di insegnamento e l'orario giornaliero di servizio.

ART. 50 - Fruizione del diritto alla formazione durante le ore di servizio

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 64 del CCNL 29/11/2007, in cui si precisa che "le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento" e considerata sia la collegialità delle scelte delle materie di formazione, sia la condivisione del lavoro all'interno dei dipartimenti, la fruizione dei diritti alla formazione da parte dei docenti "durante il servizio":

- a. deve essere riferita alle discipline di insegnamento presso l'istituzione;
- b. deve far riferimento a un argomento che non sia già presente nel piano della scuola e /o della rete d'ambito per il Piano della Formazione;
- c. può essere concessa, per la stessa data, a un solo docente del plesso, in base al criterio della rotazione e dell'anzianità di servizio.

Art. 51 – Stanziamenti diversi

1. Gli impegni derivanti al personale docente e ATA per l'attuazione di eventuali moduli PON saranno compensati secondo le indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione attraverso apposite Linee Guida. Tali attività sono svolte previo Avviso di selezione diffuso fra il personale in ragione dei tempi necessari.
2. Per i progetti a carattere non europeo (Girls code it better 19_20 e Educazione alla Bellezza ex Fondazione CRC) si provvede con la copertura delle ore aggiuntive attingendo a residui PON del 2018_19 nonché con fondi dedicati provenienti dalla Fondazione CRC di Cuneo .
3. I tempi del Punto Ascolto saranno compensati con fondi per il successo scolastico (€ 630,00 l.d. -- € 420,00 Marconi - € 210 Marene).

Art. 52 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2019_20 corrispondono a € 13505,55 l.d.
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
 - il compenso più basso di norma non potrà essere inferiore a 250,00 euro, quello più alto non potrà essere di norma superiore a 1000,00 euro;
 - gli importi dei compensi che il dirigente può assegnare sono quattro articolati nelle 4 fasce: € 250, € 500, € 750, € 1000 .
 - dopo la ripartizione l'eventuale avanzo (inferiore a quello della fascia minima) viene conglobato nella quota spettante al docente in prima posizione nella seconda fascia.

Art. 53 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.

3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 54 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 55 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono suddivise in
 - € 1390,50 per n. 5 unità di personale amministrativo (con suddivisione rapportata a complessità dell'incarico ed alle ore settimanali di servizio, sentito il DSGA)
 - € 1400,00 per n. 13 unità di collaboratori scolastici (con suddivisione rapportata a complessità dell'incarico ed alle ore settimanali di servizio, sentito il DSGA)

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 56 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 57 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 58 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 59 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 60 % di quanto previsto inizialmente.
4. La decisione dell'eventuale riduzione del compenso è assunta a seguito di accordo unanime in seduta RSU appositamente convocata.

ART. 60 - Durata e validità del contratto

La presente intesa, allorché verificata dai Revisori dei Conti, assume la connotazione di contratto d'istituto valido fino a modifica.

ART. 61 – Clausola finale

La contrattazione potrà essere riaperta su richiesta di una delle due parti.

LE RSU _____

IL Dirigente Scolastico

LE RSA _____

LE OO.SS. _____
